

REGOLAMENTO (CEE) N. 3540/89 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 1989****relativo ad una disposizione complementare in materia di distillazione
preventiva dei vini per la campagna 1989/1990**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 38, paragrafo 5,considerando che per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2485/89 della Commissione, del 14 agosto 1989, che prevede l'apertura per la campagna 1989/1990 della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87⁽³⁾, per poter stabilire la quantità che i produttori possono far distillare, è necessario conoscere le superfici vitate; che un numero elevato di produttori greci non dispone dei dati necessari a causa del ritardo con cui l'amministrazione ha posto in essere le strutture amministrative previste; che per evitare l'esclusione di tali produttori dal beneficio della misura è necessario prevedere che le superfici di riferimento possono essere stabilite ricorrendo ad una resa forfettaria per tutta la Grecia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda la distillazione preventiva avviata dal regolamento (CEE) n. 2485/89, alla Grecia si applica la seguente disposizione complementare:

La superficie da considerare per il calcolo del quantitativo di vino da tavola o di vino atto a produrre vino da tavola che i produttori greci possono fare distillare si ottiene dividendo il quantitativo di vino indicato nella colonna «vino da tavola» della dichiarazione di produzione presentata a norma del regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione⁽⁴⁾, per il coefficiente 65.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 238 del 15. 8. 1989, pag. 21.⁽⁴⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59.